

Varese, 1 dicembre 2022

CIRCOLARE N. 7/2022

Conversione Decreto Aiuti-ter

La L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022; riassumiamo le principali novità introdotte.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Contributo straordinario imprese energivore e gasivore</p> <p><u>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica</u> di cui al Decreto Mise del 21 dicembre 2017 i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, <u>è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.</u> Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p> <p><u>Alle imprese a forte consumo di gas naturale</u>, individuate in quelle che operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 e ha consumato, nel primo I trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, <u>è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022,</u> per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p><u>Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è</u></p>

riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini della fruizione, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Utilizzo dei crediti di imposta

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui

	<p>all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</p> <p>In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Entro il 16 febbraio 2023 (termine spostato al 16 marzo 2023 dal D.L. 176/0022) i beneficiari dei suindicati crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.</p> <p><u>Proroga utilizzo crediti III trimestre</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1 del D.L. 176/2022, è <u>prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzo dei crediti riconosciuti per gas ed energia relativi al III trimestre 2022.</u></p> <p>Ricordiamo che i crediti di imposta "energetici" relativi al I trimestre 2022 (solo per soggetti a forte consumo di energia elettrica/gas) ed al II trimestre 2022, sono utilizzabili in compensazione entro e non oltre il 31/12/2022.</p>
Articolo 20	<p>Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi</p> <p>L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.</p>
Articolo 38	<p>Proroga riversamento del credito di imposta R&S</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, comma 9, D.L. 146/2021, il termine per la procedura di riversamento del credito di imposta R&S non spettante è prorogato al 31 ottobre 2023.</p>

Decreto Legge Aiuti-quater

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022; riassumiamo di seguito le novità di maggiore interesse introdotte.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022</p> <p>Vengono riconosciuti, alle medesime condizioni ed alle stesse regole di quelle previste per i mesi di ottobre e novembre 2022 di cui al Decreto <i>Aiuti-ter</i>, i crediti d'imposta previsti per i consumi di energia elettrica e di gas naturale anche del mese di dicembre 2022, a favore delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none">- a forte consumo di energia elettrica;- a forte consumo di gas naturale;- diverse da quelle sopra indicate. <p>Il credito di imposta suindicato e relativo al IV trimestre 2022 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, <u>entro il 30 giugno 2023.</u></p> <p>I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta "energetici" relativi al III e IV trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento direttoriale dell'Agenzia da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022.</p>

<p>Articolo 3, commi 1-7</p>	<p>Rateizzazione bollette energia e gas</p> <p>Le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.</p> <p><u>L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta previsto per energia e gas dal presente Decreto nonché dal c.d. Decreto Aiuti-ter.</u></p> <p>Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in <i>Italy</i>, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022, vengono stabilite le modalità di determinazione dell'istanza che deve essere presentata ai fornitori.</p> <p>Sace Spa, è autorizzata a concedere, alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.</p> <p>Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui sopra e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, deve offrire una proposta di rateizzazione recante:</p> <ul style="list-style-type: none">- ammontare degli importi dovuti;- entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del tesoro poliennali (BTP) di pari durata;- date di scadenza di ciascuna rata;- ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili. <p>In caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.</p> <p>I fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da Sace Spa alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15, D.L. 50/2022. <u>La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa</u>, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi.</p>
----------------------------------	--

Articolo 3, comma 8	Slittamento garanzie Sace sulla rateizzazione bollette consumi energetici Viene modificato l'articolo 8, D.L. 21/2022, c.d. Decreto Energia, prevedendo che Sace Spa è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35, D.L. 34/2020.
Articolo 3, comma 10	Welfare aziendale Viene modificato quanto previsto dall'articolo 12, D.L. 115/2022, il c.d. Decreto Aiuti- <i>bis</i> , innalzando a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorre a formare il reddito, limitatamente al periodo di imposta 2022.
Articolo 8	Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento Viene previsto un contributo per i soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, in misura pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui: - all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; - all'articolo 34, L. 388/2000. L'utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
Articolo 9	Modifiche al c.d. <i>superbonus</i> Viene modificato il comma 8- <i>bis</i> dell'articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendo che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, dalle Onlus di cui all'articolo 10,

D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, L. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7, L. 383/2000, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

- a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
- b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, D.L. 34/2020, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. A tal fine, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12, Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell'articolo 12, Tuir, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis allegata al D.L. 176/2022 stesso.

Per gli interventi di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, D.L. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3, Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998.

	Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative.
--	---

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.